

DELIBERAZIONE N. 2

SEDUTA CONSILIARE DEL 26 FEBBRAIO 2019

BANDO DI ARCA CAPITANATA.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 26 febbraio 2019,

considerato che:

- *è pervenuta all'attenzione di questo Consiglio dell'Ordine, l'Avviso pubblico predisposto dalla Agenzia Regionale per la casa e l'abitare (ARCA CAPITANATA) per la formazione di un elenco di Avvocati accreditati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale dell'Agenzia, nei giudizi attivi e passivi, dinanzi alle diverse autorità giudiziarie, giurisdizioni amministrative e speciali;*
- *per quanto attiene la determinazione del compenso, l'art. 8 del predetto Avviso pubblico prevede l'invio al professionista incaricato di una "proposta di conferimento incarico" contenente la quantificazione del compenso in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle allegare al D.M. n. 55/2014, ridotti nella percentuale massima in esso consentita, ossia sino al 50%, per ciascuna fase e sino al 70% per la fase istruttoria (art. 4, D.M. n. 55/2014);*
- *l'Avviso pubblico non regola l'ipotesi di liquidazione giudiziale differente da quella indicata nella "proposta di conferimento incarico" e nulla prevede in ordine al rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;*

ritenuto che:

- *la previsione di una riduzione generalizzata dei compensi nella percentuale massima consentita dal D.M. n. 55/2014, non appare equa in quanto non tiene conto del principio sancito dall'art. 4 del medesimo D.M., in forza del quale l'aumento o la diminuzione dei valori medi deve essere eseguita in considerazione "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate";*
- *il rapporto sotteso all'accordo economico per la difesa in giudizio ha come soggetti il cliente ed il proprio legale ed è finalizzato a dare contezza al primo dell'esborso che andrà ad affrontare per l'assistenza in giudizio, garantendo nel contempo, il legale, rispetto ad un'eventuale liquidazione delle spese in sentenza inferiore all'importo convenuto con il cliente e che, il rapporto che origina dalla statuizione del Giudice in sentenza sulle spese legali si costituisce, per converso, tra altri protagonisti e precisamente, tra le parti del processo, con la nascita di un'obbligazione di pagamento delle spese legali che la parte soccombente è condannata ad effettuare in favore di quella vittoriosa, titolare, in forza del giudicato, di un corrispondente diritto di credito così come liquidato dal giudice. In quest'ultimo caso, il contenimento della liquidazione in misura inferiore a quella determinata dal Giudice e posta a carico della controparte soccombente, verrebbe a far lucrare al clientela differenza equindi, determinerebbe oltre ai vantaggi dell'esito positivo del giudizio,*

un utile privo di qualsiasi giustificazione giuridica (Cassazione civile, sez. II, 14/12/1982, n. 6868) ed un sostanziale arricchimento senza causa.

Tanto ritenuto e premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, invita l'Agenzia Regionale per la casa e l'abitare (ARCA CAPITANATA) a rivedere la convenzione predisposta,

stralciando

la clausola sub 10) dell'art. 3 recante i "Requisiti di ammissione" in quanto assolutamente generica e priva della necessaria obbiettività propria dei requisiti di ammissione,

nonché inserendo

clausole contrattuali che prevedano:

- *1. una graduazione nell'aumento o nella diminuzione dei valori medi dei compensi in considerazione "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate"*
- *2. in caso di liquidazione giudiziale che riconosca alla parte vittoriosa spese legali in misura inferiore a quella pattuita dal cliente con il proprio legale, la prevalenza dell'accordo rispetto alla liquidazione del giudice;*
- *3. in caso di liquidazione a carico della controparte soccombente di un importo superiore a quello pattuito nel contratto di patrocinio, l'attribuzione all'Avvocato del maggiore importo stabilito dal giudice.*
- *4. L'espresso riconoscimento del rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012*

Si comunichi ad Arcacapitanata, ai Consigli degli Ordini della Puglia e con newsletter ai colleghi.